



**Nota dell'Unione Generale del Lavoro sulle proposte di legge 745, 864, 915 e 2825
in materia di lavoro accessorio**

audizione dell'8 febbraio 2022 – Commissione XI Camera dei deputati

Le proposte di legge 745 (Polverini), 864 (Rizzetto), 915 (Caiata) e 2825 (Caretta) intervengono in materia di lavoro accessorio, apportando alcune modifiche alla disciplina vigente, in particolare al decreto-legge 50/2017 che ha innovato la disciplina definita precedentemente con il decreto legislativo 81/2015.

Gli interventi normativi indicati si resero necessari soprattutto per limitare l'impiego eccessivo di uno strumento immaginato per intercettare una parte del lavoro sommerso nel nostro Paese.

Il lavoro accessorio, in seguito alle modifiche apportate con il decreto legge 50/2017, è stato ricondotto in un contesto di minore utilizzo, sia per quanto attiene alle aziende sia nell'ambito familiare.

L'attuale utilizzo è quantificabile nell'ordine di circa 15mila addetti per le imprese, mentre in ambito familiare, con l'eccezione del periodo compreso fra giugno e settembre 2020, raramente si sono superate le 300mila ore al mese complessivamente, con i mesi di agosto 2020 e agosto 2021 al di sopra della media.

I numeri sembrano quindi indicare la necessità di apportare alcuni correttivi alla disciplina generale, pur senza immaginare particolari stravolgimenti della disciplina stessa, però.

Una revisione si rende utile anche tenendo conto degli effetti sul mercato del lavoro della pandemia da Covid-19 e, almeno per quanto attiene a determinate professionalità, per intercettare le potenzialità legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza sia per il privato che, soprattutto, per il pubblico.

Avendo come riferimento l'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, numero 50, si evidenziano i seguenti possibili interventi correttivi:

- Al comma 1, lettera a), è auspicabile un adeguamento dell'importo del compenso massimo per ciascun prestatore ad almeno 6mila euro; conseguentemente, potrebbe essere previsto un adeguamento anche per il tetto massimo di importo per ciascun utilizzatore (6mila euro) e delle prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (3mila euro).
- Il comma 1, lettera c-bis), e il comma 6, lettera b-bis) vanno ricondotti nella disciplina prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, numero 36, sul riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
- Al comma 7, andrebbe specificato che, nel caso degli enti locali, le norme sul contenimento delle spese per il personale si applicano ai fondi propri e non, ad esempio, ai fondi erogati agli ambiti territoriali sociali. Tale previsione si rende necessaria per superare i limiti imposti dalla normativa vigente sulla spesa per il personale e per meglio rispondere alle previsioni contenute alle lettere a) (progetti speciali rivolte a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di



detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali) e c) (attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato).

- Sempre al comma 7, alla lettera a) andrebbe aggiunto, dopo il riferimento alla fruizione degli ammortizzatori sociali, anche i richiami alla fruizione della Naspi, della Dis-coll e del Reddito di cittadinanza.
- Al comma 8, lettera d), il riferimento al Reddito di inclusione andrebbe sostituito con il riferimento al Reddito di cittadinanza.
- Al comma 8-bis, il requisito della non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli non dovrebbe applicarsi a chi, nel corso del medesimo anno, ha avuto accesso alla pensione di vecchiaia o di invalidità, ferma restando la compatibilità fra la condizione fisica e l'attività da svolgere.
- Al comma 10, la possibilità di acquistare il libretto nominativo prefinanziato (Libretto famiglia) dovrebbe essere estesa anche ad altri canali, in aggiunta alla piattaforma Inps e agli uffici postali, compresa l'App IO. Alla lettera b), andrebbe specificato che l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità è meramente saltuaria e non continuativa per evitare due ordini di problemi: il pagamento di un corrispettivo inferiore ai minimi contrattuali; l'impiego prolungato di personale non qualificato in settori complessi. Anche il comma c-bis) deve essere allineato alla nuova normativa in materia di lavoro sportivo.
- Il valore di 10 euro indicato al comma 11 dovrebbe essere adeguato periodicamente al costo della vita, con conseguente revisione della contribuzione alla gestione separata e del premio Inail.
- Similmente a quanto proposto al comma 8-bis, anche al comma 14, lettera b), andrebbe escluso il requisito della non iscrizione nell'anno precedente a chi, nel corso del medesimo anno, ha avuto accesso alla pensione di vecchiaia o di invalidità, ferma restando la compatibilità fra la condizione fisica e l'attività da svolgere.
- La misura minima oraria del compenso, fissata è a 9 euro, andrebbe annualmente adeguata all'incremento del costo della vita; sarebbe auspicabile un collegamento alla contrattazione collettiva.
- Al comma 17, andrebbe fatta una riflessione sul termine di trasmissione fissato ad almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione; la previsione che la comunicazione possa essere anche contestuale all'inizio della prestazione stessa, riduce indirettamente la portata del successivo comma 18 che prevede la possibile revoca della dichiarazione di presunto inizio dell'attività nei tre giorni successivi.



- Al comma 19, andrebbe prevista una estensione delle ipotesi di accreditamento delle somme spettanti per la prestazione occasionale resa in regime di Libretto famiglia, cosa peraltro già prevista con l'assegno unico e universale.

Rispetto alle singole proposte di legge, si osserva quanto segue:

- La proposta di legge AC 745 (Polverini) riscrive completamente la disciplina del lavoro accessorio. Il campo di applicazione viene circoscritto rispetto alla previsione attualmente vigente, chiarendo in particolare due aspetti: che l'attività di assistenza domiciliare è saltuaria e che le attività agricole sono da considerarsi meramente occasionali per committenti non imprenditori. Si riduce la possibilità di utilizzare disoccupati, in quanto gli stessi devono trovarsi in questa condizione da almeno un anno, cosa che andrebbe rivista. Utile l'inserimento delle casalinghe e delle donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica. Al comma 2, andrebbe rivista la modalità di comunicazione della immediata disponibilità in linea che le modifiche normative nel frattempo intercorse. La previsione di invio di una tessera magnetica appare un aggravio burocratico, mentre è utile il richiamo alla formazione che potrebbe anche andare oltre alla formazione in materia di salute e sicurezza, in quanto i lavoratori occasionali potrebbero essere inseriti in adeguati percorsi formativi volti alla loro riqualificazione. Interessante il collegamento fra il valore dei voucher e la media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative; soprattutto a regime, permetterebbe un collegamento alla contrattazione collettiva con conseguente rivalutazione dei compensi orari percepiti. Si supererebbe anche la dicotomia fra settore agricolo ed altri settori produttivi esistente nella disciplina vigente. Non è immediatamente chiaro il meccanismo con il quale, per effetto del comma 7 dell'articolo 50-quater, il ministro del lavoro e delle politiche sociali individua il concessionario del servizio.
- La proposta di legge AC 864 (Rizzetto) qualifica il lavoro accessorio come quel tipo di attività del prestatore che, nel corso dell'anno civile, non supera le dieci giornate lavorative. Considerando quattro ore al giorno, si tratta di una base mensile di massimo 40 ore per una proiezione annua di 480 ore, in linea con il tetto di reddito a 5mila euro. Le giornate scendono a sette per i percettori di prestazioni di integrazione al reddito. La disciplina relativa al lavoro accessorio in agricoltura appare in linea con la vigente; si evidenzia di nuovo l'opportunità di escludere il requisito della non iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori nell'anno precedente per chi è andato in pensione di vecchiaia nel corso del medesimo anno. Il comma 5 provvede ad allargare la platea delle aziende che possono utilizzare lo strumento contrattuale; è opportuno riflettere su tale ipotesi, in quanto



potrebbe finire per penalizzare il lavoratore che altrimenti potrebbe essere impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali. Il comma 6 prevede una esclusione delle organizzazioni sindacali dal ricorso al lavoro accessorio; si tratta di una ipotesi da valutare con attenzione o, in seconda battuta, da specificare meglio, chiarendo se l'esclusione vale per tutte le organizzazioni sindacali, comprese quelle di rappresentanza dei datori di lavoro, e se le attività escluse sono riferibile anche a quelle di carattere sociale, caritativo e altro. Condivisibile la previsione che il valore del voucher è agganciato ai contratti collettivi, anche se il valore nominale fissato a 8,5 euro in caso di assenza del contratto collettivo di riferimento appare oggettivamente basso. Da rivedere, in ragione dell'evoluzione della tecnologia, le modalità di comunicazione.

- La proposta di legge AC 915 (Caiata) innalza a 7mila euro, rivalutabili, il limite massimo annuale; si tratta di una soglia alta che potrebbe andare ad incidere in maniera profonda sul contratto di lavoro stagionale, con effetti negativi sul versante previdenziale. Il lavoro accessorio è utilizzabile nel turismo e nei settori produttivi della gig economy, oltre che negli enti locali, mentre in agricoltura l'impiego del lavoro accessorio è condizionato alla stagionalità e al limite di ricavi non superiore a 7mila euro. Condivisibile l'esclusione degli appalti di opere e servizi. L'articolo 2 disciplina le modalità di utilizzo dei voucher, rispetto alle quali si rimanda alle osservazioni già prodotte.
- La proposta di legge AC 2825 (Caretta) apporta alcune modifiche alla normativa vigente. Una di queste riguarda l'incremento fino a 7mila euro della soglia reddituale annua nel lavoro agricolo; sarebbe meglio mantenere la medesima soglia, anche perché il lavoratore occasionale, per sua natura, potrebbe svolgere attività diverse per committenti diversi. Da evitare una estensione della platea alle imprese che impiegano fino a cinquanta dipendenti e alle imprese che impiegano mediamente più di cinquanta dipendenti, ma solo in caso di assunzione, oltre che di pensionati, di inoccupati e disoccupati. Una ipotesi di estrema flessibilità che, però, si traduce in precarietà per i lavoratori; molto meglio incentivare le assunzioni con altri strumenti contrattuali. I commi 8 e 9, sulle procedure, recuperano in parte l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni con lo sviluppo delle piattaforme. Rispetto al divieto di utilizzo per le organizzazioni sindacali, si rimanda a quanto già evidenziato in precedenza, come pure alla tempistica per la comunicazione circa l'utilizzo di personale con voucher. La notifica dovrebbe arrivare via app.